

COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03 DEL 13.01.2023

OGGETTO: LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.689: SANZIONI ACCESSORIE DEL SEQUESTRO CAUTELARE E DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DI BENI CHE SERVONO O SONO DESTINATE A COMMITTERE VIOLAZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **treddici** del mese di **gennaio** alle ore **12:15** a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. n.40 del 26\10\2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione..

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GIALLOMBARDO	GIOVANNI	X	
2	SAVERINO	BIAGIO		X
3	DOMINO	PIETRO	X	
4	CUCCIO	SERGIO DOMENICO	X	
5	LANZA	GIUSEPPE	X	
6	BLANDO	MARILYN	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:


- **Sindaco Giovanni Giallombardo:** in sede collegato da remoto mediante piattaforma telematica a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Pietro Domino:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Sergio Domenico Cuccio:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Giuseppe Lanza:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Marilyn Blando:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Segretario Generale:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente **dal Settore I-Amministrativo** avente per oggetto: **”Legge 24 novembre 1981 n. 689 : Sanzioni accessorie del sequestro cautelare e della confisca amministrativa di beni che servono o sono destinate a commettere violazione”;**



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE IV°- Polizia Municipale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Prot.n. 668 del 12/01/2023

OGGETTO: LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.689: SANZIONI ACCESSORIE DEL SEQUESTRO CAUTELARE E DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DI BENI CHE SERVONO O SONO DESTINATE A COMMITTERE VIOLAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore IV-Polizia Municipale

F.to *Isp. Giuseppe Romano*

Ficarazzi, 12/01/2023



REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere _____

Il Responsabile Settore II-Finanziario.

F.to *Dott. Salvatore Greco*

Ficarazzi, 12/01/2023

Il Responsabile del Settore di Polizia Municipale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto: **LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689: SANZIONI ACCESSORIE DEL SEQUESTRO CAUTELARE E DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DI BENI CHE SERVONO O SONO DESTINATE A COMMITTERE VIOLAZIONE**

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, consente agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di "...procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria";
- l'art. 17, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che "Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro";
- l'art. 18, comma 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che "Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca";
- l'art. 19, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che "Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione a decisione è adottata ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta";
- l'art. 19, comma 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che "Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 20, comma 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui le autorità amministrative competenti "...possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento".

ACCERTATO che, secondo il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono previste, in caso di violazione di norme amministrative, due tipologie di sequestro, obbligatorio e facoltativo, e che il sequestro facoltativo può legittimamente essere eseguito se riferito a:

- cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- cose che sono il prodotto della violazione, sempre che appartengano ad una delle persone cui sarà ingiunto il pagamento della sanzione, quale autore del fatto o obbligato in solido;

- cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa, a meno che esse appartengano a persona estranea alla violazione e che la fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione possono essere oggetto di autorizzazione amministrativa.

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" che sancisce espressamente il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, disponendo, oltre all'obbligo a carico dell'autore dell'illecito amministrativo di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255 del medesimo Decreto.

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 19 del 7/09/2020 con cui sono dettate specifiche disposizioni sul conferimento dei rifiuti e fissate le sanzioni pecuniarie conseguenti all'improprio deposito e all'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio Comunale.

CONSIDERATO che nel territorio comunale, nonostante i richiamati divieti normativi e prescrizioni, nonché la risalente attivazione del sistema di raccolta differenziata, continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti urbani e materiali di vario genere sul suolo pubblico e in particolare in prossimità delle "Isole ecologiche" che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene, la salute pubblica, la sicurezza delle persone e sono suscettibili di determinare un danno di immagine alla comunità.

ATTESO che costituisce obiettivo dell'Amministrazione comunale migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, prevenendo qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente.

ATTESO, inoltre, che l'abbandono indiscriminato dei rifiuti comporta un aggravio dei costi economici connessi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che pertanto risulta necessario incrementare le misure di prevenzione e repressione del predetto illecito.

CONSIDERATO che la sanzione pecuniaria amministrativa prevista per le suddette violazioni si rivela spesso inidonea a raggiungere le funzioni sue proprie di prevenzione, repressione e contestuale rieducazione del trasgressore, poiché l'inottemperanza all'ordine di pagamento della sanzione irrogata, sia nella fase di cosiddetta "oblazione" che nella successiva fase di "ingiunzione", non è adeguatamente e immediatamente perseguita dalla legge, stante che le procedure esecutive e di riscossione coattiva hanno dei tempi lunghi ed un esito, talvolta, incerto.

RITENUTO necessario, pertanto, adottare delle soluzioni giuridiche che, in maniera adeguata, consentano all'Amministrazione Comunale di perseguire coloro i quali, trasgressori e/o obbligati in solido, non provvedano all'estinzione della sanzione comminata entro i termini di legge e ai quali ne sia stato ingiunto infruttuosamente il pagamento con titolo esecutivo, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81, ciò al fine di potenziarne l'efficacia deterrente di norme, regolamenti e ordinanze in materia di tutela dell'ambiente e igiene del territorio, rendendola più incisiva e garantendone l'effettività, la certezza e la concretezza.

ACCERTATO che il disposto normativo della Legge n. 689/81 attribuisce all'Autorità Competente il potere di adottare un titolo esecutivo, nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione di pagamento, nei confronti dei trasgressori e/o obbligati in solido che non abbiano estinto la violazione mediante il pagamento in misura ridotta o per i quali non sono stati accettati gli scritti difensivi presentati.

DATO ATTO che il richiamato art. 20 della Legge n. 689/81, stabilisce che l'Autorità amministrativa, con l'ordinanza ingiunzione, può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono

destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

INDIVIDUATA, pertanto, nella confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo la soluzione giuridica più idonea a rendere maggiormente incisiva la sanzione amministrativa irrogata e garantire l'effettività della sua funzione, sia dal punto di vista preventivo/rieducativo che dal punto di vista repressivo, soluzione che consente di perseguire adeguatamente i trasgressori e/o gli obbligati in solido che non abbiano estinto, entro i termini di legge, le sanzioni loro comminate e ai quali ne sia stato ingiunto infruttuosamente il pagamento con titolo esecutivo.

INDIVIDUATA nel sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo la misura cautelare temporanea da applicarsi contestualmente alla contestazione o alla notificazione della violazione.

PRECISATO le cose da sottoporre a sequestro cautelare e/o confisca sono quelle materialmente utilizzate per la commissione dell'illecito o, comunque, destinate a tal fine, sia quelle impiegate per occultarne le prove o agevolarne la commissione come, ad esempio, i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti di qualsiasi tipologia, il cui abbandono incontrollato costituisce violazione amministrativa delle norme e all'ordinanza sopra richiamate, fermi restando, ovviamente, gli eventuali profili ed effetti penali previsti per legge.

RITENUTO di dover prevedere l'applicazione, a tutela dell'ambiente, della salubrità e dell'igiene pubblica, delle suddette sanzioni accessorie in caso di violazione dell'art. 192 del D.Lgs. n.152/2006 e delle prescrizioni di cui all'Ordinanza sindacale citata relative all'abbandono di rifiuti nel territorio comunale su aree pubbliche, acque e scarichi, nei cestini getta carta e di conferimento di rifiuti indifferenziati all'interno delle isole ecologiche e nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

VISTI:

- La Legge n.698/1981;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 65/1986;
- l'art. 57, comma 2, C.P.P.;
- lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:

1. **Di applicare** agli autori degli illeciti amministrativi commessi in violazione dell'art. 192 del D.Lgs. n.152/2006 e delle prescrizioni di cui all'Ordinanza sindacale n. 19/2020 relative all'abbandono di rifiuti nel territorio comunale su aree pubbliche, acque e scarichi, nei cestini getta carta e di conferimento di rifiuti indifferenziati all'interno delle isole ecologiche e nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, le sanzioni amministrative accessorie del sequestro cautelare e/o della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo.
2. **Di dare mandato** agli organi gestionali dell'Ente affinché, nella loro qualità di Autorità competenti all'adozione delle Ordinanze Ingiunzioni ai sensi della Legge n. 689/81, da emettersi

qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, dispongano con tali provvedimenti la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, da eseguirsi nei confronti delle persone cui è ingiunto il pagamento e che non abbiano pagato alla scadenza le somme loro intimate, salvi gli esiti e gli effetti di eventuali opposizioni avanzate in sede amministrativa o giudiziaria.

3. **Di ricomprendere**, tra le cose da sottoporre a confisca, sia quelle materialmente utilizzate per la commissione dell'illecito o, comunque, destinate a tal fine, sia quelle impiegate per occultarne le prove o agevolarne la commissione come, ad esempio, i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti di qualsiasi tipologia, il cui abbandono incontrollato costituisce violazione amministrativa delle norme e all'ordinanza sopra richiamate, fermi restando, ovviamente, gli eventuali profili ed effetti penali previsti per legge.
4. **Di disporre** che, gli Agenti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nella loro qualità di organi preposti all'accertamento delle violazioni amministrative, sottopongano, ricorrendone i presupposti, a sequestro cautelare amministrativo le cose che possono formare oggetto di confisca e trascrivano il relativo provvedimento negli appositi registri dei verbali di violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81.
5. **Di dare attuazione** ai procedimenti di sequestro e confisca previsti dal presente provvedimento, con applicazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, avente ad oggetto "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale", nonché con applicazione di ogni altra norma di legge vigente in materia.
6. **Di precisare** che i beni eventualmente confiscati, saranno alienati, assegnati o devoluti a soggetti pubblici, secondo le vigenti norme in materia, da parte del competente Ufficio Patrimonio dell'Ente.
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore di Polizia Municipale e a Municipia SpA, Concessionario della riscossione delle entrate locali.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile del Settore di Polizia Municipale

f. to (Isp. Giuseppe Romano)



Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to *Avv. Giovanni Giallombardo*

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to *Sig. Pietro Domino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*



Ficarazzi li, 17/01/2023

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **13.01.2023**;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2° L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

F.to L'Incaricato Albo Pretorio
Sig. Pietro Buttitta

F.to Il Segretario Comunale
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____